

**TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI****SEZIONE CIVILE**

riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

dott. Francesca Miconi	Presidente
dott. Giorgia Bertozzi Bonetti	Giudice
dott. Antonio Miele	Giudice

Nel procedimento per reclamo nr. 4 /2020 Liq del Patrimonio proposto da

ASTORRE MANCINI

FABRIZIO TENTONI

OCC ROMAGNA in persona del legale rappresentante

Avv A Munarin

nella procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art 14 ter L 3/2012 di

avverso il provvedimento del GD in data 31-5-2024

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato 7-6-2024 l'Avv Astorre Mancini quale legale incaricato dalla debitrice di presentare ricorso per la Liquidazione del Patrimonio ex art 14 ter L 3/2012; il Dr Fabrizio Tentoni quale Gestore della Crisi nominato dall'OCC Romagna per la procedura di Liquidazione del Patrimonio suddetta; L'OCC ROMAGNA in persona del Legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati nella procedura dall'Avv A. Munarin, hanno proposto reclamo avverso il provvedimento del GD della suddetta procedura con il quale il Giudice - in risposta alle loro osservazioni al Piano di Riparto finale predisposto dal Liquidatore della procedura, Avv A. Colella -, preso atto che l'attivo della



procedura era derivato esclusivamente dalla liquidazione di un immobile ipotecato, ha respinto la richiesta di attribuzione della prededuzione ai crediti del legale, del Gestore e dell'OCC per i rispettivi compensi professionali, ribadendo la inoperatività nel sovraindebitamento della deroga, contenuta nell'art 111 ter LF e relativa alle procedure fallimentari, alla regola della esclusione della prededuzione sul ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca, prevista nell'art 14 duodecies c 2 L 3/2012.

Hanno svolto i seguenti motivi:

- 1- In primo luogo hanno richiesto la sospensione del procedimento, in attesa della pronuncia della Corte di Cassazione sul ricorso avverso il precedente giurisprudenziale (loro sfavorevole) del Tribunale di Rimini, citato nella decisione reclamata, ex art 337 cpc;
- 2- Quanto alla posizione dell'OCC: la decisione del GD era contraddittoria rispetto al principio di unitarietà del compenso di OCC-Gestore e Liquidatore, derivante dalla unicità di funzione, in quanto aveva considerato "spesa di giustizia" il solo compenso del Liquidatore e non anche quello dell'OCC-Gestore; in particolare, era contraddittoria la applicazione analogica dell'art 111 ter LF al solo compenso del Liquidatore, che era stato ammesso in prededuzione sul ricavato del bene ipotecato in quanto qualificato come "spesa di giustizia", mentre la stessa applicazione analogica era stata negata al compenso del Gestore-OCC, pure se ammesso al passivo; dovendosi ritenere unitaria l'attività dell'OCC e quella del Liquidatore, e sussistendo, per il creditore ipotecario, utilità della attività di entrambi (anche in caso di prosecuzione della azione esecutiva individuale già pendente, come da giurisprudenza della Cassazione sull'art 111 ter LF), anche il compenso del Gestore – OCC, oltre a quello del Liquidatore, avrebbe dovuto essere qualificato "spesa di giustizia", e come tale essere ammesso in prededuzione;
- 3- Quanto alla posizione dell'Advisor legale, l'art 111 ter LF è espressione di un principio generale operante nell'ambito di tutte le procedure concorsuali, quale indubbiamente è anche la Liquidazione del Patrimonio ex art 14 ter L 3/2012, che ha – come il fallimento- la finalità di liquidazione dei beni nell'interesse della massa dei creditori, e non esclusivamente quella, meramente individuale, di



assicurare l'esdebitazione del debitore; con la conseguente necessità di applicazione della norma anche al sovraindebitamento. 4- Infine, l'art 14 duodecies L 3/2012 avrebbe dovuto essere interpretato anche alla luce del Correttivo ter al Codice della Crisi, il quale con l'introduzione dell'art 276 bis del CCI ha espressamente disposto la applicabilità alla liquidazione controllata dell'art 223 c 3 CCI, che riproduce l'art 111 ter LF.

Non si è costituito il Liquidatore della procedura

Il Collegio, nel confermare il proprio indirizzo interpretativo in materia , di cui sostanzialmente si chiede in questa sede la revisione, ritiene che il reclamo – ammissibile ex art 14 octies L 3/2012 – non sia fondato.

- 1- Preliminarmente , non ricorrono le condizioni dell'art 337 cpc per la sospensione (facoltativa) del procedimento: la pronuncia della Corte di Cassazione sul precedente di questo Tribunale , che deve ancora essere emessa, non è destinata ad assumere "autorità" in questo giudizio, che riguarda parti diverse e diversa procedura di sovraindebitamento, costituendo piuttosto mero precedente giurisprudenziale, come tale non vincolante.
- 2- Nel merito: il Tribunale ribadisce la non applicabilità, nell'ambito della Liquidazione del Patrimonio disciplinata dalla L 3/2012 – come è la procedura che ci riguarda – dell'art 111 ter LF .

Ferma la natura prededucibile del credito per il compenso dell'OCC / Gestore e del legale (nella L 3/2021) , in quanto sorti in funzione della procedura , va ribadito , in primo luogo, che non ogni credito prededucibile rientra nell'art 111 ter LF : questa norma contiene infatti un regola di allocazione e ripartizione delle spese fra singole e distinte masse ed è la riproposizione in sede fallimentare del principio contenuto nell'art 2777 cc, in forza del quale " *i crediti per spese di giustizia sono preferiti ad ogni altro credito anche pignoratizio o ipotecario*"; con la conseguenza che certamente i crediti dei professionisti che hanno operato prima della procedura , pur prededucibili, non godono del privilegio ex art 2770 o 2775 cc e non integrano "uscite" della procedura .

In ogni caso, l'art 14 duodecies L 3/2012 riproduce, per la Liquidazione del Patrimonio, solo l'art 111 bis LF e non anche l'art 111 ter; e non può ritenersi



consentita né l'applicazione estensiva dell'art 111 ter LF, che condurrebbe a negare la regola del 14 duodecies , né l'interpretazione analogica , poiché la fattispecie del conflitto fra creditori prelatizi e creditori prededucibili è pienamente regolato appunto nell'art 14 duodecies c 2 e non vi sono vuoti normativi.

Si ribadisce, poi, che è del tutto dubbio e non scontato che l'art 111 ter LF contenga un principio generale operante in qualsiasi procedura di tipo concorsuale, dal momento che la norma stabilisce una eccezione alla regola contenuta nell'art 2741 cc, deroga che trova la sua ragione nella funzione pubblicistica della procedura fallimentare, le cui spese vengono anteposte alle ragioni dei creditori precedenti la apertura. La eccezionalità della previsione ne impedisce , ex art 14 preleggi, la applicazione fuori dai casi specificamente considerati ed ostacola la sua qualificazione come principio generale applicabile a tutte le procedure concorsuali.

In ordine alla contraddittorietà di questo assunto con la natura unitaria del compenso del Gestore e del Liquidatore – quest'ultimo soltanto trattato come spesa di giustizia e come tale ammesso in prededuzione anche sul ricavato del bene ipotecato - , va ribadita la differenza fra le funzioni del Gestore e quelle del Liquidatore (irrilevante risultando, in tal senso, la possibile coincidenza soggettiva delle due funzioni): solo il Liquidatore, infatti, di nomina giudiziale, presta la attività nell'interesse di tutti i creditori della procedura, incluso l'ipotecario il cui credito viene attratto al concorso; l'OCC- Gestore è invece un soggetto nominato dal debitore, che lo ha assistito nella individuazione di uno strumento concorsuale adatto al suo caso e nella ricostruzione della sua specifica situazione , che attesta la completezza documentale e che diviene ausiliario del Tribunale soltanto quando viene nominato Liquidatore dal Giudice. La “unicità del compenso” prevista per le due figure non modifica i caratteri distintivi sopra evidenziati , attenendo solo alle modalità di liquidazione , cioè di quantificazione monetaria; mentre la attribuzione del compenso stesso avviene con ripartizione fra le due figure in quote proporzionali all'attività svolta (art 17 e 18 DM 202/2019).

Neppure può assumere rilievo, ai fini di una diversa interpretazione, la circostanza che il Decreto Correttivo ter al Codice della Crisi – ad oggi approvato ma ancora non entrato in vigore - preveda espressamente , introducendo l'art 275 bis, la applicabilità al riparto nella Liquidazione Controllata dell'art 223 comma 2 CCI (contenente la riproduzione dell'art 111 ter LF) : l'art 275 bis CCI è infatti una specifica norma modificativa della disciplina precedente – che non conteneva



riferimenti all'art 223 CCI - la cui emanazione non è necessariamente indicativa del corretto criterio interpretativo del previgente Codice della Crisi, e tanto meno della ancora precedente L 3/2012, applicabile alla fattispecie, ben potendo, anzi, rivelare che il legislatore ha inteso introdurre una regola prima inesistente.

Per le ragioni esposte , la decisione impugnata va confermata .

Nulla per le spese , in assenza di controparti costituite.

PQM

Respinge il reclamo e conferma il provvedimento impugnato.

Nulla per le spese.

Rimini, camera di consiglio del 26-9-2024

Il Presidente

Dr. Francesca Miconi

